

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 25

Ai soli fini degli adempimenti di cui al comma settimo dell' articolo 6 della presente legge, qualora il Sindaco non sia stato ancora eletto si provvede in conformità alla norma contenuta nel quinto comma dell' articolo 5 del DPR 16 maggio 1960, n. 570.